



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Tributi/Ced/Pratiche concessioni
cimiteriali. Tel. 039-9235203 email:
servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it

INFORMATIVA TASI 2015

Con la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria);
- TARI (Tributo Servizi Rifiuti);
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili).

In particolare la **TASI** è dovuta dal proprietario di immobili costituenti **abitazione principale** (escluse le categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze, che sono classificate esclusivamente nelle categorie catastali **C2** (depositi, cantine), **C6** (box, autorimesse, stalle) e **C7** (tettoie).

Ricordiamo che è ammessa UNA SOLA PERTINENZA PER OGNI CATEGORIA.

E' riconosciuta una detrazione pari ad €. 25,00, che deve essere ripartita secondo la consuetudinaria regola in materia di Imu.

Aliquote e detrazioni TASI da utilizzare per l'anno 2015 per il calcolo ed il versamento dell'imposta dovuta:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Immobili adibiti ad abitazione principale (escluse cat. A1/A8/A9) nei quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7	0,25%	€ 25,00*
Immobili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d) art. 13 Legge n. 214/2011 equiparate all'abitazione principale (escluse cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni cat. C2, C6 e C7) **	0,25%	€ 25,00*
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	===	===
Fabbricati rurali ad uso strumentale	===	===
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti ed aree edificabili	===	===

* La detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano l'immobile come abitazione principale.

** Art. 13 Legge n. 214/2011:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- e) Il Comune di Casatenovo considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

- | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|----------------------------------|
| – VERSAMENTO ACCONTO | ⇒ | 50% | ⇒ | ENTRO IL 16 GIUGNO 2015 |
| – VERSAMENTO SALDO | ⇒ | 50% | ⇒ | ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015 |
| – VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE | ⇒ | | ⇒ | ENTRO IL 16 GIUGNO 2015 |

COME VERSARE

Il versamento deve essere eseguito a mezzo di modello F24 pagabile senza l'addebito di ulteriori commissioni presso tutti gli sportelli bancari o postali oppure tramite internet banking

CODICE COMUNE: B943

CODICI TRIBUTI TASI VERSAMENTO MODELLO F24	
DESCRIZIONE TRIBUTI	CODICE TRIBUTI
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958

NB: il versamento non deve essere eseguito se l'importo complessivo annuo è inferiore a € 12,00.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE	Art.13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C2 (Magazzini e locali di deposito), C6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare la sezione “Ufficio Tributi” del sito internet comunale (www.comune.casatenovo.lc.it) oppure inviare una mail a: servizio.tributi@comune.casatenovo.lc.it

Il comune di Casatenovo sta provvedendo, in base ai dati dichiarati dai Contribuenti ai fini ICI/IMU a disposizione del Servizio Tributi, a recapitare direttamente al domicilio il prospetto informativo ed i modelli F24 (acconto-saldo) per il versamento della TASI anno 2015. L'ufficio tributi (durante gli orari di apertura al pubblico), è a disposizione per eseguire il calcolo dell'imposta dovuta e per la stampa del modello di pagamento F24.

[Si informa inoltre che sul sito internet del comune è possibile calcolare la TASI on-line e stampare il mod. F24 per il pagamento](#)

COME SI CALCOLA - esempio

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE DEL 5%	APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE PER DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE	APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI STABILITA DAL COMUNE PER CALCOLARE LA TASI LORDA ANNUA	APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO E DETRAZIONE PER CALCOLARE L'IMPORTO TASI NETTO DA VERSARE
Passaggio 1	Passaggio 2	Passaggio 3	Passaggio 4	Passaggio 5
<p>Prendiamo la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale aggiornata</p> <p>esempio : Cat. A/2 cl. 2 € 450,00</p>	<p>Rivalutiamo la rendita catastale del 5 %</p> <p>Esempio: $(450 \times 5\%) + 450 = € 472,50$</p>	<p>Calcoliamo ora la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, derivante dal passaggio 2, per il relativo moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale (vedi sotto)</p> <p>Esempio: $472,50 \times 160$ (cat. A/2) = € 75.600,00</p> <hr style="border-top: 1px dashed blue;"/> <p>MOLTIPLICATORI: - Gruppo A (escluso A10) e cat. C2-C6-C7: x 160</p>	<p>Applichiamo ora l'aliquota TASI 2,5 per mille moltiplicando la base imponibile, derivante dal passaggio 3, per l'aliquota TASI</p> <p>Esempio : aliquota 2,5 per mille (x abit. princ.)</p> <p>calcolo da effettuare $€ 75.600 \times 0,25\% = € 189,00$</p>	<p>Applichiamo ora la percentuale di possesso e la detrazione, partendo dall'importo della TASI lorda come derivante da passaggio 4</p> <p>Esempio : € 189,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possessori e occupanti n.2 (moglie e marito) - Quota di possesso 50% ciascuno - Detrazione € 25,00 complessivi <p>(N.B. la detrazione va divisa in parti uguali per tutti gli occupanti e possessori che ne hanno diritto al di là della quota effettiva di possesso)</p> <p>calcolo da effettuare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) € 189,00 x 50% possesso = € 94,50 2) € 94,50 meno € 12,50 = € 82,00 <p>(la detrazione è stata divisa in parti uguali tra moglie e marito, occupanti e possessori, quindi, nel caso, € 25 diviso 2 = detrazione applicata € 12,50)</p> <p>IMPOSTA TASI DA VERSARE € 82,00</p> <p>(in n.2 rate da € 41,00 ciascuna oppure in unica soluzione di € 82,00)</p>